



Newsletter

Decreto Semplificazioni

Le principali novità

10 Maggio 2012

1. Regolarizzazione per omesse comunicazioni
2. Cessione delle eccedenze di credito
3. Invio telematico delle lettere d'intento
4. Soglia minima per comunicazione operazioni black list
5. Rimborso IRAP sulla quota del costo del lavoro
6. Anticipazione del termine per il versamento dell'acconto di imposta sulle assicurazioni
7. Accertamento induttivo per omessa o infedele presentazione della comunicazione per gli studi di settore
8. Accertamenti esecutivi
9. Nuova fattispecie sanzionatoria per l'omessa comunicazione di minusvalenze su partecipazioni

1) Regolarizzazione per omesse comunicazioni

E' ammessa la possibilità di beneficiare di regimi fiscali privilegiati ovvero di regimi fiscali opzionali (ad es., la trasparenza fiscale, il consolidato nazionale etc.), anche laddove il contribuente non abbia adempiuto, nei termini di legge, all'onere comunicativo prescritto per l'accesso al particolare regime.

L'agevolazione in esame - che intende salvaguardare i comportamenti in buona fede - troverà applicazione solo qualora la violazione non sia stata contestata o non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche (ovvero altre attività amministrative di accertamento) delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, a condizione che il medesimo:

- abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento per l'accesso al particolare regime;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente l'importo di 258 euro a titolo di sanzione.

Riferimenti:

Art. 2, comma 1, D.L. n. 16 del 2 marzo 2012

2) Cessione delle eccedenze di credito

Le cessioni delle eccedenze di credito Ires nel consolidato fiscale, nonché le cessioni delle eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n. 241/1997 nella tassazione di gruppo, sono comunque efficaci nei confronti dell'Amministrazione finanziaria anche in caso di mancata indicazione, nella relativa dichiarazione:

- degli estremi del soggetto cessionario;
- dell'importo ceduto;
- della tipologia di tributo oggetto di cessione (per le eccedenze ex art. 17).

Trova comunque applicazione la sanzione amministrativa nella misura di 2.065 euro.

Riferimenti:

Art. 2, comma 3 e 3-bis, D.L. n. 16 del 2 marzo 2012

3) Invio telematico delle lettere d'intento

E' modificato il termine per l'invio telematico delle lettere di intento ricevute dai cedenti/prestatori in relazione a forniture per le quali i propri cessionari si siano avvalsi della facoltà di non applicazione dell'IVA (art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972).

In particolare, l'invio in parola dovrà essere effettuato in luogo del precedente termine (fissato il giorno 16 del mese successivo alla data di ricezione della lettera di intenti), entro la prima liquidazione IVA (mensile o trimestrale) nella quale sono ricomprese le forniture effettuate in sospensione d'imposta in dipendenza delle dichiarazioni d'intento.

Riferimenti:

Art. 2, comma 4, D.L. n. 16 del 2 marzo 2012

4) Soglia minima per comunicazione operazioni black list

Al fine di ridurre gli adempimenti delle imprese, la disposizione in esame prevede che l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001 sia limitato ai soli casi in cui le operazioni in parola siano di importo superiore ad euro 500.

Riferimenti:

Art. 2, comma 8, D.L. n. 16 del 2 marzo 2012

5) Rimborso IRAP sulla quota del costo del lavoro

Con la disposizione in esame, a completamento dell'iter legislativo che ha condotto alla integrale deducibilità ai fini delle imposte dirette dell'Irap gravante sul costo del lavoro, il legislatore affida ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate la definizione delle modalità con le quali si potrà procedere alla presentazione dell'istanza di rimborso Irap con riferimento a periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali alla data di entrata in vigore del D.L. in esame (2 marzo 2012), sia ancora pendente il termine di 48 mesi previsto per il rimborso di versamenti diretti ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.

Riferimenti:

Art. 4, comma 12, D.L. n. 16 del 2 marzo 2012

6) Anticipazione del termine per il versamento dell'acconto di imposta sulle assicurazioni

È anticipato dal 30 novembre al 16 maggio il termine ordinario per il versamento dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni, pari al 40% dell'imposta dovuta per l'anno precedente, così come provvisoriamente determinata prima della presentazione della relativa dichiarazione. La disposizione trova applicazione anche per il prossimo acconto, che dovrà dunque essere versato entro il 16 maggio 2012. Si ritiene che l'anticipazione del termine riguardi sia le società di assicurazione residenti in Italia, sia le società di assicurazioni residenti in altro Stato UE che operano in Italia in regime di stabilimento ovvero di libera prestazione di servizi.

Riferimenti:

Art. 5, comma 3, D.L. n. 16 del 2 marzo 2012

7) Accertamento induttivo per omessa o infedele presentazione della comunicazione per gli studi di settore

Come già anticipato nella nostra Newsletter dell'11 aprile 2012, la disposizione in commento modifica l'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 nella parte che prevede l'utilizzabilità dell'accertamento induttivo nei casi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o la presentazione dello stesso con dati omessi o infedeli, nonché per l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti.

La disposizione è finalizzata a contrastare sempre più efficacemente la compilazione non corretta della modulistica degli studi di settore.

In particolare, è stabilito che l'Agenzia delle Entrate possa determinare il reddito d'impresa e di lavoro autonomo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, potendo prescindere in tutto o in parte

dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

La disposizione in esame si applica tout court in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.

Nei casi invece di infedele compilazione dei predetti modelli, la disposizione si applica se dal confronto tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione risulti una differenza:

- superiore al 15%; ovvero
- superiore a 50.000 €.

Tale novità normativa è applicabile dagli accertamenti notificati a partire dal 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del D.L. in commento).

Riferimenti:

Art. 8, commi 4 e 5, D.L. n. 16 del 2 marzo 2012

8) Accertamenti esecutivi

Sono introdotte due novità in tema di accertamenti esecutivi emessi dall'Amministrazione finanziaria:

- grava sull'Agente della riscossione l'onere di informare il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione, a mezzo di raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato il corrispondente avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate. L'informativa riguarderà solo la circostanza dell'affidamento in carico delle somme per la riscossione, prescindendo da ogni riferimento al contenuto sostanziale dell'atto impositivo/esecutivo. L'agente della riscossione è esonerato dall'invio della suddetta informativa nel caso in cui venga a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione.
- il termine di decadenza per l'azione di espropriazione forzata è ampliato di un anno. Tale termine, a pena di decadenza, non coinciderà più con il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, bensì con il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Riferimenti:

Art. 8, comma 12, D.L. n. 16 del 2 marzo 2012

9) Nuova fattispecie sanzionatoria per l'omessa comunicazione di minusvalenze su partecipazioni

È inserita una nuova sanzione amministrativa nel caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione all'amministrazione finanziaria dei dati relativi a:

- minusvalenze e differenze negative di ammontare superiore a 50.000 € derivanti dalla cessione, da parte dei soggetti Ires, di azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni di cui all'art. 5-quinquies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203;
- minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5.000.000 € derivanti dalla cessione, da parte dei soggetti che producono redditi di impresa, di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, di cui all'art. 1 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209.

La sanzione amministrativa applicabile è pari al 10% dell'importo delle minusvalenze la cui comunicazione è stata omessa, ovvero è stata effettuata in modo incompleto o infedele, con un minimo di 500 € ed un massimo di 50.000 €.

Riferimenti:

Art. 11, comma 1, D.L. n. 16 del 2 marzo 2012

Le opinioni ed informazioni contenute nella presente Newsletter hanno carattere esclusivamente divulgativo. Esse pertanto non possono considerarsi sufficienti ad adottare decisioni operative o l'assunzione di impegni di qualsiasi natura, né rappresentano l'espressione di un parere professionale. La Newsletter è proprietà di CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni.



Per ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati Vi preghiamo di contattare:

Fabrizio Alimandi
fabrizio.alimandi@cms-aacs.com

ROMA

Via Agostino Depretis, 86
00184
Italia
T - +39 06 478151
F - +39 06 483755

MILANO

Via Michelangelo Buonarroti, 39
20145
Italia
T - +39 02 48011171
F - +39 02 48012914

TIRANA

Rr. Sami Frashëri
Red Building - 2 Floor
Albania
T - +355 44 302123
F - +355 42 400737

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni è membro di CMS, organizzazione internazionale di studi legali e tributari indipendenti.

Gli studi di CMS sono:

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni (Italia);
CMS Albiñana & Suárez de Lezo, S.L.P. (Spagna);
CMS Bureau Francis Lefebvre S.E.L.A.F.A. (Francia);
CMS Cameron McKenna LLP (Regno Unito);
CMS DeBacker SCRL/CVBA (Belgio);
CMS Derks Star Busmann N.V. (Paesi Bassi);
CMS von Erlach Henrici Ltd (Svizzera);
CMS Hasche Sigle, Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern (Germania);
CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH (Austria) e
CMS Rui Pena, Arnaut & Associados RL (Portogallo).

Uffici di CMS ed associati CMS nel mondo: Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Lisbona, Londra, Madrid, Parigi, Roma, Vienna, Zurigo,
Aberdeen, Algeri, Amburgo, Anversa, Belgrado, Bratislava, Bristol, Bucarest, Budapest, Buenos Aires, Casablanca, Colonia, Dresda,
Duesseldorf, Edimburgo, Francoforte, Kiev, Lione, Lipsia, Lubiana, Lussemburgo, Milano, Monaco, Montevideo, Mosca, Pechino,
Praga, Rio de Janeiro, Sarajevo, Siviglia, Shanghai, Sofia, Stoccarda, Strasburgo, Tirana, Utrecht, Varsavia e Zagabria.

www.cms-aacs.com
www.cmslegal.com